Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 11 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DELL'11 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 775.
Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 337-38), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 aprile 1936-XIV, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bizzarri Ettore, di Alfonso.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 28 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 358-59), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1930-VIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bongiorno Giuseppe, fu Corrado.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 384-85), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 settembre 1915, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Magnavacca Filippo, di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 383-84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 aprile 1935-XIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Nicola, di Nunziato Pasquale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 29 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 359-60), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 agosto 1918, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Ugo, fu Ernesto.

(2535)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 767.
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'anno 1940, l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri è disciplinata dalle norme della presente legge ed è soggetta alla vigilanza del Comitato istituito in base al R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

Art. 2.

Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione o in riassicurazione o cedute in riassicurazione.

Art. 3.

Gli enti di assicurazione italiani, esercenti rami diversi da quello dei trasporti, in deroga anche a contrarie disposizioni contenute nei loro statuti, sono autorizzati ad assumere in riassicurazione quote di rischi per le assicurazioni previste dalla presente legge, che eccedono la capacità di copertura delle Compagnie di assicurazione esercenti il ramo trasporti.

Art. 4.

L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio, le quote di rischi ordinari che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 1

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, per quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

Art. 5.

La gestione dei rischi assunti dallo Stato, ai sensi della presente legge, è tenuta dall'Unione italiana di riassicurazione insieme a quella prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'assicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — RICCARDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 768.

Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII in forma pubblica amministrativa tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma per la sistemazione di debiti, e proroga per il pagamento delle relative annualità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove (1939) XVIII E. F., il giorno sei del mese di dicembre in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente in quella dell'Ispettore generale del Tesoro, avanti a me comm. dott. Francesco Ciancimino, ispettore superiore del Tesoro, delegato con decreto del Ministro per le finanze in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 130228 (che qui si alliga in originale sotto la lettera *A*), a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa, il presente atto nell'interesse della Direzione Generale del Tesoro.

Si sono costituiti:

il Ministero delle finanze a mezzo del gr. uff. dott. Giuseppe Ventura fu Gaetano, nato a Napoli e domiciliato a Roma, ispettore generale del Tesoro, al presente atto delegato con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 129812, che in originale qui si alliga sotto la lettera *B*;

il Governatorato di Roma a mezzo del comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino e domiciliato a Roma a questo atto delegato con procura generale del Governatore di Roma in data 2 settembre 1939-XVII, ricevuta dal segretario generale del Governatorato di Roma gr. uff. dottor Virgilio Testa e che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera *C*;

l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a mezzo del proprio presidente gr. uff. prof. arch. Alberto Calza Bini fu Edoardo Consigliere nazionale, nato e domiciliato a Roma, a questo atto delegato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso, in data 17 novembre 1939-XVIII che in estratto autentico qui si alliga sotto la lettera *D*;

Le costituite parti della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, rinunziano, meco d'accordo, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari di Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX, stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni, al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 per cento;

Che con la convenzione 16 marzo 1931-IX, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000 + 7.000.000 + 48.000.000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.367,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportate dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, S. E. Yung, quale Ministro per le finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449, per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento, il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XVIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenzaa 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione

15 marzo 1931-IX, è stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98, pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-XI, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII, fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze, nel 1919, accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10 milioni all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costruzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, all'apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del Consorzio, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000 in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI, previa esplicita e formale rinunzia dell'Istituto Autonomo a qualsiasi concorso per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento rimanendo confermata per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede, accettata dalle Parti, forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665.958,28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20.000.000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 per cento a scalare

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.738,40, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3, costituendosi con le medesime, e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVI sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitali e interessi, di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di sciascun anno che, per effetto dello sconto, sommano a lire 650.812,05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

Art. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10 milioni a rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione, e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tranviaria dalla barriera Nomentana a piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 per cento sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Art. 7.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene », nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi e circa 264 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto, diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *E-F*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili numeri dall'1 al 33, questi compresi a colorazione rosa;

b) lotti di terreni con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;

c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: numeri dal 42 al 53, questi compresi, a colorazione azzurra.

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici esercizi del quartiere (strade, parchi e giardini, scuole, mercati, palestre, uffici, stazione sanitarie, ecc.), e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie e piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1.640; area e fabbricato confinanti con la predetta piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 7 e contraddistinti al catasto urbano di Roma alla mappa 49 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre ad una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;

d) area in angolo sul viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900 sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'aera confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al catasto rustico di Roma, alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col numero 909;

2° giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in cotasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200, confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono indicati meglio sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera *H* e precisamente:

i terreni di cui al precedente comma *a*) con colorazione gialla; i terreni ed i manufatti di cui ai precedenti commi *b*) *c*) e *d*) con colorazione rosa;

i terreni, di cui al precedente comma *e*) con colorazione verde.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto lo riguarda, il passaggio in proprietà dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il pasasggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione va redatta in esenzione dal bollo, sarà registrata e trascritta in esenzione da qualsiasi imposta, e non potrà avere esecuzione se non dopo che sarà stata approvata con legge.

Art. 12.

Per tutti gli effetti di legge le parti eleggono domicilio in Roma, e cioè il Ministero delle finanze, nella propria sede in via XX Settembre, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari nella sua sede in Roma, Lungotevere Tor di Nona, n. 1, ed il Governatorato di Roma al Campidoglio.

Art. 13.

Il presente contratto, fin da ora obbligatorio per l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, sarà impegnativo per il Ministero delle finanze dopo che sarà approvato con legge.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli sette dei quali sono state riempite pagine ventisei di cui una in parte e di esso, meno che degli allegati su espressa rinunzia delle parti come sopra costituite, ho dato lettura agli intervenuti i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me, funzionario rogante, lo sottoscrivono.

Si approvano le due postille anzidette previa lettura alle parti.

GIUSEPPE VENTURA, *n. n.*
ANDREA R. OXILIA, *n. n.*
ALBERTO CALZA BINI, *n. n.*

FRANCESCO CIANCIMINO, *ufficiale rogante.*

ALLEGATO *A*.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. (Div. III, n. 130228).

Visto l'articolo 95 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il sig. comm. dott. Francesco Ciancimino, Ispettore superiore del Tesoro, a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa il contratto da stipulare tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma relativo alla sistemazione del credito del Tesoro verso i suddetti enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1399-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *B*.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Div. III,, n. 129812).

Visto l'articolo 93 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il cav. di gr. cr. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro, ed in caso di impedimento o di assenza, il gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, ispettore generale nel Ministero delle finanze, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece la Convenzione da stipularsi in forma amministrativa con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e col Governatorato di Roma per la sistemazione del credito del Tesoro verso i due Enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio 1931-IX e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *C*.

Copia: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia - Repertorio n. 21657 - Procura generale ad agire rilasciata da S. E. ing. cav. di gr. cr. Don Gian Giacomo Borghese, Nobile dei Principi di Sulmona, Governatore di Roma ai signori: 1° gr. uff. dott. Avallone Alfredo; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia; 3° comm. dott. Attilio Fiorini. — L'anno millenovecentotrentanove-XVII, il giorno di sabato due settembre (addì 2 settembre 1939-XVII) - Innanzi di me gr. uff. prof. dott. Virgilio Testa, segretario generale del Governatorato di Roma, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio, abilitato ad attribuire la pubblica fede agli atti ed ai contratti di cui all'articolo 380 del Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è personalmente comparso: S. E. il Governatore di Roma cav. di gr. cr. ing. Don Gian Giacomo Borghese di Giuseppe, Nobile dei Principi di Sulmona, nato a Lastra Signa e domiciliato a Roma, per ragioni di carica in Campidoglio, Palazzo Senatorio. — L'Ecc.mo Comparente, della cui identità personale io segretario generale sono certo, previa dichiarazione di

rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, nella sua qualità di Governatore di Roma, in virtù del presente atto costituisce e nomina suoi procuratori generali ad agire i signori: 1° gr. uff. dott. Avallone Alfredo fu Pasquale, nato a Cosenza, direttore della II Ripartizione del Governatorato di Roma; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino, direttore della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; 3° comm. dott. Attilio Fiorini fu Giuseppe, nato a Roma, capo divisione della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; tutti domiciliati per ragioni di carica nei rispettivi Uffici del Governatorato, in Campidoglio, affinchè nei casi di impedimento o assenza di esso Ecc.mo Governatore, sia unitamente, sia separatamente, possano in suo nome e vece stipulare contratti di appalto, acquisti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, anticresi di immobili e mobili, convenzoni di piano regolatore, transazioni, affrancazioni di censi, di canoni ed altre prestazioni enfiteutiche, di servitù e novazioni, compromessi, ricognizioni, costituzioni, accettazioni, rinuncîe di servitù, usufrutto, abitazione, cessioni di credito e di diritti e di azioni con surroga nei privilegi e nelle garanzie, divisioni, pegni, locazioni ed affitti attivi e passivi, mutui attivi e passivi, rettifiche e ratifiche, consensi per cancellazioni, restrizioni, postergazioni, trasferimenti e surrogazioni di ipoteche, per cancellazioni ed altri annotamenti di trascrizioni, di precetto e di altra natura, per rinuncia ad ipoteche legali, esonerando i competenti conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità. E per l'effetto di quanto sopra esso Ecc.mo Mandante, nella suespressa qualifica e rappresentanza, conferisce ai nominati procuratori ogni più ampia e opportuna facoltà di fare ed agire nelle stipulazioni di cui sopra, come far potrebbe esso Ecc.mo Mandante, con promessa di avere per rato e valido il loro operato. Atto fatto in Roma, nella residenza del Governatorato, in Campidoglio, e letto da me Segretario Generale all'Ecc.mo Signor Comparente, il quale, a mia domanda, ha dichiarato che lo approva pienamente per essere tutto conforme alla sua volontà; quale atto è scritto da persona di mia fiducia in pagine tre su fogli uno e viene firmato da S. E. il Governatore e da me segretario generale come appresso: firmato: Ing. Gian Giacomo Borghese - Virgilio Testa, segretario generale - N. 1438, Vol. 40, Registrato a Roma - Uffici Atti Pubblici il 6 settembre 1939-XVII - Esatte lire 61.40 (dico sessantuno e quaranta cent.) - Il procuratore superiore: firmato: Amedeo Cappelletti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso del Ministero delle finanze.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII.

Il segretario generale: ATTILIO FIORINI.

ALLEGATO *D*.

Rep. N. 179319.

ESTRATTO AUTENTICO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove XVIII del Littorio il giorno ventotto del mese di novembre in Roma e nella sede dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma al Lungotevere Tordinona n. 1.

Addì 28 novembre 1939-XVIII, io sottoscritto notaio dott. gr. uff. Ulisse Rinaldi con studio in Piazza di Pietra n. 63, inscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma e Velletri

CERTIFICO

che nel ventinovesimo libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e nella raccolta degli allegati ai verbali dello stesso Istituto si legge quanto qui è fedelmente ed integralmente riportato senza che le parti omesse alterino o modifichino quelle trascritte.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 NOVEMBRE 1939-XVIII.

In una sala della sede dell'Istituto sono presenti: il presidente: Calza Bini; i consiglieri: Beretta, Folliero, Giocoli, Giordani, Moretti, Novelli, Orlando, Potenza; i sindaci: Ducci, Ferrari, Gentiloni-Silvery.

Assiste il direttore generale: Costantini.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

11. — Convenzione col Ministero delle finanze.

(*Omissis*).

In relazione a quanto il Ministero delle finanze ci ha ora trasmesso lo schema definitivo della Convenzione contemplante gli accordi per il consolidamento dell'anticipazione del Tesoro dello Stato e la liquidazione del Consorzio per la Città Giardino Aniene.

Al riguardo il presidente legge la convenzione nel suo testo definitivo alligato al presente verbale, sottoponendola al benestare del Consiglio.

Il Consiglio prende atto con compiacimento della comunicazione del presidente, approva ad unanimità di voti il testo della convenzione da stipulare col Ministero delle finanze, autorizzando il presidente alla firma della convenzione stessa.

(*Omissis*).

Il direttore
I. COSTANTINI.

Il presidente
A. CALZA BINI.

Allegato al verbale del 17 novembre 1939-XVIII

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 %;

Che con la convenzione 16 marzo 1931-XI, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000+7.000.000+48.000.000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportato dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, Sua Eccellenza Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449 per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e, per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione 15 marzo 1931-IX è stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98 pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-IX, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze nel 1919 accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10.000.000 all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, alla apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del detto Consorzio, l'Istituto fascista autonomo delle case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000, in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari in Roma, provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI previa esplicita e formale rinuncia dell'Istituto autonomo a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito, sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento, rimanendo confermato per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede accettata dalle Parti forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadente il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per la estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VIII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665.958 e cent. 28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno, giusta gli uniti piani di ammortamento che fanno parte integrale della presente convenzione, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20.000.000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 % a scalare.

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.738,40 salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3 costituendosi con le medesime e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 per cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente comprensiva di capitali e interessi di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, che per effetto dello sconto sommano a lire 650.812,05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

Art. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10.000.000, a rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tramviaria dalla barriera Nomentana a Piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 % sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Art. 7.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi a circa 264 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà, sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *C. D.*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili: Numeri dall'1 al 33, questi compresi, a colorazione rosa;

b) lotti di terreno con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: Numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;

c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: Numeri dal 42 al 53, questi compresi, a colorazione azzurra.

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici servizi del quartiere e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) Aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie o piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) Fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1640; area a fabbricato confinante con la predetta Piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 6 e contraddistinto al Catasto urbano di Roma alla mappa 69 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre a una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;

d) Area in angolo sul viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900, sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al Catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) Tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° Parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col n. 909;

2° Giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° Giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200 confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono meglio indicati sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera H e precisamente:

I terreni di cui al precedente comma *a*) con colorazione gialla;

I terreni ed i manufatti di cui ai precedenti comma *b*), *c*) e *d*) con colorazione rosa;

I terreni di cui al precedente comma *e*) con colorazione verde.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto riguarda il passaggio in proprietà dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione, che sarà approvata con legge, sarà registrata con la tassa fissa minima.

In fede, ecc.

Si rilascia in cinque fogli.

ULISSE RINALDI.

ALLEGATO E.

Aree libere da costruzioni.

Lotto	Mappa	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
1	49	24	2.510	Vigne Nuove	Seminativo
		25	1.110	»	»
		25/1	480	»	»
		25/2	2.000	»	»
		25/3	12.420	»	»
		26	40	»	Casa
		27	300	»	»
		28	8.500	»	Seminativo
		28/1	6.800	»	Vigna
		28/2	1.700	»	Casa
		29	340	»	Seminativo
		58 ½	6.250	»	»
		59 ½	11.000	»	»
		60 ½	10.920	»	Vigna
		61 ½	6.000	»	Seminativo
		62 ½	14.000	»	»
		63 ½	4.220	»	»
		64/1	57.600	»	»
		65	14.320	»	»
		66 parte	46.090	Cecchina	»
		67 parte	68.950	»	»
		93	15.160	Prati fiscali	»
		197	37.500	Vigne Nuove	»
		403	332.800	»	»
		404	56.080	»	»
		878	14.000	»	»
2		66 parte	280	Cecchina	»
		874 parte	6.230	Prati fiscali	»
		878 parte	2.400	»	»
		1859 parte	5.120	Cecchina	»
3		726	6.680	Prati fiscali	»
4		874 parte	1.500	»	»
		874 parte	5.450	»	»
		1362	480	Cecchina	»
5		722	2.610	Prati fiscali	»
6		723	3.700	»	»

Lotto	Mappa	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
7	49	22	8.200	Vigne Nuove	Seminativo
		22/1	4.500	»	»
		38	21.540	Cecchina	»
		39/1	43.000	Tufello	Pascolo
		69 parte	49.700	»	»
		74	156.780	»	Seminativo
		75 parte	149.120	Val Melaina	»
		692	770	»	»
		693	4.400	»	»
		694 parte	54.500	»	»
		695	14.060	»	»
		826	54.690	Tufello	Pascolo
		834	179.850	»	»
		856	7.000	Prati fiscali	Seminativo
		1882	17.000	»	»
8		75	1.650	»	»
		694 parte	2.600	»	»
9		1357	18.400	Cecchina	»
10		1354	8.630	Prati fiscali	»
11		1888	650	»	»
12		1887	2.700	»	»
13		835	24.360	»	»
14		71	5.460	Tufello	Pascolo
		833	1.180	»	»
		836	610	Prati fiscali	Seminativo
		837	580	»	»
		1160	2.000	Tufello	Pascolo
		1338	5.520	»	»
		1382	90	Prati fiscali	Seminativo
		1385	220	Tufello	Pascolo
		1392	1.680	»	Seminativo
		1394	070	»	»
		1396	150	»	»
		1398	2.850	»	»
15		70	27.420	»	Pascolo
		824	460	»	»
		825	350	»	»
		828	3.730	»	»
		830	11.250	»	»

Lotto	Mappa	Superficie	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
		1350	2.320	Ponte Nomentano	Seminativo
		1391	360	Tufello	»
		1400	440	»	»
16		829	890	»	»
		858	710	Prati fiscali	»
		863	12.770	»	»
		918	40	»	»
17		864	3.230	»	»
18		1154	2.240	Ponte Nomentano	Pascolo
		a	1.440	»	»
19		740	800	»	»
		741	3.510	»	»
		1370	720	»	»
20	49	516	1.170	»	»
		738			
		739			
21		917	2.480	»	»
22		1372	6.280	»	»
23		1344 parte	600	»	»
		910	13.930	»	Prato
		922 parte	75	»	»
		921 parte	3.200	»	»
24		911	6.730	»	Vigna
		921 parte	840	»	Prato
25		*b*	880	»	»
26		*c*	570	Prati fiscali	Seminativo
27		1361	8.[illegible]60	Cecchina	»
28		93 parte	200	Prati fiscali	»
		874 parte	26.100	»	»
		878 parte	14.400	»	»
29		53 parte	32.000	Casaletto	»
30		889	30	Prati fiscali	»
31		720	860	»	»
32		1152	790	Ponte Nomentano	Pascolo
33		1368	750	Prati fiscali	Seminativo
		TOTALE...	1.804.195		

Aree con soprastanti edifici costruiti dal Consorzio

Lotto	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
34			Via Cimone, 22 . . .	1	7	610
35			Viale Gottardo nn. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 29, 35, 37, 37A	8	30	1.140
36	49	915	Via Cimone, 40 . . .	2	8	840
37		914	Via Cimone, 38 . . .	3	18	710
38		915	Via Vigese, 6	6	30	1.650
39		915	Via Cimone, 32-34 . .	2	8	860
40		913	Via Passo del Furlo, 2	2	9	420
41		1140	Piazza Sempione . . .	22	154	2.300
			TOTALE . . .	46	264	8.530

Area con soprastanti edifici costruiti dall'Istituto

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
42	Maiella (4 fabbricati)	49	907 1903 1904 1905 1906	Via Maiella Via Subasio Corso Sempione	55	324	4.221,52
43	Gargano (8 fabbricati)	49	1376 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914	Via Monte Abetone Via Monte Titano Viale Gargano Via Monte Tesoro	89	481	6.961,92
44	Abetone (3 fabbricati)	49	880 1817 1918 1919	Via Monte Abetone Viale Adriatico	22	141	2.622,30
45	Lilibeo (1 fabbricato)	49	1904	Via Lilibeo	3	23	870 —
46	Subasio (1 fabbricato)	49	174	Via Subasio	21	102	1.233,33
47	Monte Volino (11 fabbricati)	49	1360 1824 1825 1826	Via Monte Velino Via Monte Berico Via della Verna	117	454	9.909,68
			1827 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838	Via Stromboli			

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
48	Monte Rosa (18 fabbricati)	49	1358	Via Procida	107	438	11.294 —
			1839				
			1840	Via Circeo			
			1841				
			1842				
			1843	Via Monte Rosa			
			1844				
			1845				
			1846				
			1847				
			1848				
			1849				
			1850				
			1851				
			1852				
			1853				
			1860				
			1861				
			1862				
49	Monte Meta (12 fabbricati)	49	1863	Via Monte Lepin	147	533	14.257 —
			1865	Via Dolomiti			
			1866				
			1867				
			1868				
			1869				
			1870				
			1871				
			1872				
			1873				
			1874				
			1875				
			1876				
50	Viale Ionio (14 fabbricati)		1883	Viale Ionio	146	566	14.295,98
			1889	Via Capraia			
			1890	Via Lepini			
			1891	Via Cimone			
			1892	Via Monte Fascia			
Seg. 50	Viale Ionio (14 fabbricati)		1893				
			1894				
			1895				
			1896				
			18[illegible]7				
			1898				
			1899				
			1900				
			1901				
			1902				
51	Viale Ionio II (3 fabbricati)		1353	Via Monte Fascia	22	84	3.800 —
			1879	Viale Ionio			
			1880	Via Col di Rezia			
			1881				
52	Viale Ionio III (2 fabbricati)		1820	Viale Ionio	95	[illegible]68	3.200 —
			1822	Via Capraia			
			1[illegible]23				
53	Val Melaina (6 fabbricati)		75 p.	Via Val Melaina	491	150[illegible]	15.416,91
			624 p.	Via Scarpanto			
				Via Stampalia			
				Via Gran Paradiso			
						TOTALE mq. . .	96.613,44

ALLEGATO *F*.

ALLEGATO *G.*

Elenco catastale delle aree di proprietà del Consorzio « Città Giardino Aniene » sistemate a vie e piazze pubbliche

Via o Piazza	Superficie (mq.)	Numeri catastali
Via Adamello	3.365	1381 parte
Piazzale Adriatico	2.430	1381 parte
Viale Adriatico	5.000	1340, 1356 parte, 94 parte
Via Alpi Apuane	4.256	895, 94 parte e tratto del suolo pubblico
Via Antelao	1.500	858; 827 parte, 1389 parte
Via Arbe	430	1381 parte
Via dell'Assietta	893	1381 parte
Via Bisentina	600	1356 parte
Piazza Bolivar	3.315	1344 parte
Piazza Brennero	670	1341 parte, 892 parte
Via Brennero	3.866	1341 parte, 892 parte
Piazza Brion	680	1344 parte
Via Capopeloro	1.156	1369 parte
Via Capraia	892	1886 parte, 1355
Piazza Capri	2.064	505
Piazza Carnaro	3.353	860 parte, 1341 parte
Via Carnaro	8.890	1162, 1341 parte, 893 parte, 1342 parte
Via Catria	287	1344 parte
Via Cervino	1.810	1344 parte
Via Cilento	816	1369 parte
Via Cimone	10.460	1344 parte
Via della Cisa	1.854	1369 parte
Via Col di Nava	1.033	859 parte
Via Col di Rezia	986	1352 parte
Via Col di Tenda	616	860 parte, 1381 parte
Via Colfiorito	884	1369 parte, 1370 parte
Via Col della Porretta	809	1369 parte
Via Corsaglia	455	1381 parte
Via Dolomiti	1.120	69 parte, 1882 parte
Via delle Egadi	2.413	1381 parte
Piazza Elba	1.794	1381 parte
Via Etna	1.725	13894 parte
Via Falterona	2.314	1373 parte
Via Fumone	293	1154 parte
Via Furlo	1.432	1344 parte
Via Gargano	3.052	1187, 1348 parte, 1342 parte
Via Gennargentu	1.242	1381 parte
Via Giannutri	531	1392 parte
Via dei Giovi	1.875	1381 parte
Viale Gottardo	11.178	1344 parte
Via Gran Paradiso	1.067	75 parte
Via Gran Sasso	6.240	93 parte, 878 parte, 874 parte, 1367 parte
Viale Jonio	15.752	845, 1336 parte, 1349
Piazza Ischia	564	1356 parte
Via Isola del Giglio	410	1344 parte
Via Lavaredo	578	1381 parte
Via Lilibeo	297	95

Via o Piazza	Superficie (mq.)	Numeri catastali
Via Linosa	273	1389 parte
Via Lipari	1.259	1389 parte
Via Maiella	1.423	1342 parte
Piazza Menenio Agrippa	2.194	1346 parte
Via Moncenisio	3.924	1381 parte. 860 parte
Via Monginevro	2.359	1381 parte, 1389 parte
Via Monte Abetone	1.768	94 parte
Via Monte Acero	1.012	1371 parte
Via Monte Altissimo	1.600	893 parte, 1343 parte
Via Monte Argentaro	1.510	1377 parte
Via Monte Autore	505	suolo pubblico
Piazza Monte Balbo	1.938	893 parte, 1342 parte
Via Monte Berico	622	1363 parte
Via Monte Bianco	5.558	862, 827 parte, 1381 parte
Via Monte Cassino	949	1381 parte
Via Monte Comero	852	—
Via Monte Corona	713	1377 parte
Via Monte Cristallo	1.137	1389 parte
Via Monte Cristo	1.600	1381 parte, 860 parte
Via Monte Erice	926	1381 parte
Via Monte Fano	548	859 parte
Via Monte Fantino	856	1371 parte
Via Monte Faraone	1.038	1369 parte
Via Monte Fascia	593	1352 parte
Via Montefeltro	506	67 parte
Piazza Monte Gennaro	1.054	1356 parte
Via Monte Maiola	1.708	1369 parte
Via Monte Meta	1.803	1352 parte
Via Monte Nevoso	6.400	1371 parte, 921 parte
Via Monte Oliveto	276	1365
Via Monte Pelvio	947	1381 parte, 860 parte
Via Monte Pramaggiore	1.063	1371 parte
Via Monte Rosa	3.506	1356 parte, 1386
Via Monte Sacro	2.429	1344 parte
Via Monte Selva	399	1373 parte
Via Monte Senario	1.175	1381 parte
Via Monte Somma	444	998 parte
Via Monte Tesoro	448	suolo pubblico
Via Monte Tomatico	1.808	1371 parte
Piazza Monte Torrone	938	922, 510, 1344 parte
Via Monte Trina	254	1367 parte
Piazza Monte Tufone	624	895 parte, 1367 parte
Via Monte Velino	695	92 parte, 1363 parte
Via Monte Vergine	420	1366
Via Monte Zeda	829	859 parte
Via dei Monti Lepini	1.738	1352 parte
Via dei Monti Lessini	446	1356 parte
Via dei Monti Sabbatini	559	39/1 parte
Via dei Monti Sibillini	1.447	1389 parte
Via Monviso	792	1356 parte, 67 parte
Piazza Murgie	778	1369 parte
Via Palmaria	460	1377 parte
Via Panaria	480	860 parte
Via Peralba	1.210	902, 854, 873
Via Pianosa	262	1389 parte
Via Picco dei Tre Signori	3.864	1371 parte
Via Polvese	891	1389 parte
Via Ponza	718	1389 parte, 1381 parte
Via Scarpanto	1.150	75 parte
Via Procida	1.226	1356 parte, 1386 parte
Via Rionero	744	1367 parte
Piazza Rocciamelone	1.667	860 parte
Corso Sempione	5.373	1342 parte, 1343 parte
Piazza Sempione	4.392	suolo pubblico
Via Spluga	1.979	1381 parte
Via Stelvio	1.567	1381 parte
Via Stromboli	3.000	1363 parte
Viale Tirreno	16.952	900, 508, 506, 1389 parte
Via Titano	635	1379
Via Tofano	1.044	1344 parte
Via Tremiti	452	1389 parte
Via Tudaio	1.153	870, 1165
Via Ustica	885	1381 parte
Via Val Melaina	3.000	694 parte
Via della Verna	1.892	1356 parte
Piazza Vesuvio	847	1381 parte
Via Vesuvio	444	1381 parte
Via Vettore	832	1369 parte
Via Vigese	1.434	1344 parte
Piazza Vulture	846	1367 parte
Via Gran San Bernardo	4.000	1399
		1394
		1393
		1397
		1390
		1395
		827
Via Gran Paradiso	3.200	75 parte
Via Meloria	1.700	874 parte
Via Nomentana	2.300	886
		887
		1347
Totale mq.	257.065	

ALLEGATO *H.*

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 769.
Riduzioni di spese relative ai servizi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è disposta la revisione:

1) di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonchè a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;

2) delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni, di spese straordinarie che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;

3) dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e di quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente.

Art. 2.

Le riduzioni di stanziamento agli effetti del n. 1 del precedente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.

A partire dalla pubblicazione della presente legge, nessun impegno può essere assunto in relazione alle autorizzazioni indicate ai numeri 2 e 3 del precedente articolo fino a quando, con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, non siano stati adottati i provvedimenti necessari ai sensi di quanto è previsto ai numeri medesimi.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, può essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

E' altresì sospesa l'efficacia delle deliberazioni già adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non più tardi del 31 luglio 1940-XVIII.

In caso d'inadempienze viene provveduto d'ufficio dall'autorità competente.

Art. 4.

Gli enti pubblici non considerati nel precedente art. 3, compresi quelli sindacali e i rispettivi istituti collaterali, adotteranno provvedimenti analoghi a quelli indicati nell'articolo medesimo, con le modalità e nei termini che saranno ad essi assegnati dai Ministri competenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto sino al 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 770.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 120 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;
Riconosciuta la opportunità di estendere, in quanto applicabili, al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le disposizioni vigenti nel Regno sulle assicurazioni sociali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le modificazioni stabilite dal presente decreto sono estesi alle Isole italiane dell'Egeo, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, limitatamente ai prestatori d'opera che si trasferiscono temporaneamente nelle predette Isole con una posizione assicurativa precostituita nella Madre Patria:

1° il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

2° il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1802, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e ai coloni;

3° il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, che apporta modificazioni ai Regi decreti-legge predetti;

4° i regolamenti richiamati dall'art. 140 del predetto Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, in quanto non siano contrari ad esso o con esso incompatibili.

Art. 2.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo con suo provvedimento, stabilirà la data di entrata in vigore nel Possedimento delle singole assicurazioni di cui all'art. 1 e le modalità per la loro applicazione.

Art. 3.

Per l'applicazione nelle Isole italiane dell'Egeo della legge e dei decreti menzionati nell'art. 1 le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Governatore e al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti delle Isole italiane dell'Egeo. Occorrendo precisare al riguardo, sarà provveduto con decreto del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha nelle Isole italiane dell'Egeo tutte le facoltà, le esenzioni e i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 5.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre la sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da essa dipendenti, anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 6.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può nelle Isole italiane dell'Egeo provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo del Possedimento.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto di valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

Art. 7.

Per l'erogazione delle cure antitubercolari agli aventi diritto l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie delle Isole italiane dell'Egeo o provvedere direttamente alla istituzione di ospedali sanatoriali. In quest'ultimo caso, l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 8.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale qualora provveda all'istituzione di ospedali sanatoriali nelle Isole italiane dell'Egeo ha facoltà di stipulare col Governo del Possedimento convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore di coloro che non abbiano diritto a prestazioni nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Art. 9.

Il ricovero in via d'urgenza degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative, ammalati di tubercolosi, di cui al secondo comma dell'articolo 71 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è disposto dagli Organi amministrativi del Possedimento secondo le norme che saranno emanate dal Governatore.

Art. 10.

Le persone assicurate obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento, che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione medesima abbiano età superiore a 45 anni, se uomo o a 40, se donna, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia alle età stabilite dagli articoli 9 e 39 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, purchè possano far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato dall'art. 9 predetto per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni interi che alla data iniziale dell'assicurazione risultino mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle persone che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento siano già assicurate obbligatoriamente e abbiano la loro residenza nel Possedimento stesso, purchè possano far valere nel Possedimento le condizioni minime di assicurazione e di contribuzione di cui al comma predetto.

Art. 11.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore nel Possedimento di ciascuna delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, l'assicurato, per il quale sia stata iniziata l'assicurazione nel Possedimento, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sempreché alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data di inizio della disoccupazione o alla data del matrimonio e della nascita del figlio risulti un anno di contribuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 771.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è sotituito dai seguenti:

« Nel decreto Ministeriale che indice il concorso sono stabiliti i criteri in base ai quali la Commissione esaminatrice dovrà effettuare la valutazione dei titoli dei concorrenti. Fra questi ultimi costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

« Nello stesso decreto Ministeriale verrà altresì stabilito l'eventuale assoggettamento dei candidati ad una prova di attitudine didattica ed, occorrendo, anche ad una prova pratica ».

Art. 2.

Dopo l'art. 51 del citato regolamento è aggiunto il seguente articolo 52:

« *Disposizioni transitorie.*

« Art. 52.

« Per la prima applicazione del presente regolamento e limitatamente ai concorsi per cattedre di insegnamento di materie tecniche e scientifiche, il servizio prestato per almeno cinque anni presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato è considerato agli effetti della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5, come titolo principale di merito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 772.

Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 24 luglio 1931, n. 1232, 1° dicembre 1934, n. 2207, 16 aprile 1936, n 838, 9 luglio 1936, n. 1476, i quali introdussero varianti alle tabelle annesse al regolamento predetto;
Riconosciuta la necessità di provvedere ad un aumento degli operai permanenti della Regia marina;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli operai di ruolo della Regia marina, di cui alla tabella 1ª annessa al R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2207, modificato col R. decreto 9 luglio 1936, n. 1476, è, indipendentemente da quello previsto dal R. decreto 16 aprile 1936, n. 838, così stabilito:

Capi operai (gruppo I)	n. 312
Operai specializzati (gruppo II)	» 319
Operai comuni (gruppo III) . . . . . . di cui otto posti riservati ai famigli della Regia Accademia navale	» 11
Totale . . .	n. 642

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 773.

Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, che stabilisce un premio speciale al personale dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali per il maneggio di sostanze tossiche;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, relativo agli organici dei personali civili della Regia marina;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, è assegnato un premio speciale nella misura massima qui appresso indicata:

Direttore (grado 7°)	L. 7040	annue
Specialisti principali (grado 8°) . .	» 6160	»
Specialisti (grado 9°)	» 5280	»
Specialisti aggiunti (grado 10°) . .	» 4440	»

Art. 2.

I premi speciali di cui all'art. 1 del presente decreto, entro i limiti della somma annua di L. 20.000, sono stabiliti trimestralmente da una Commissione, in relazione al rendimento dato ed ai rischi incontrati.
Tale Commissione è costituita dal direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche, dal capo della Divisione servizi generali e da quello della Divisione amministrativa della stessa Direzione generale.

Art. 3.

Al personale civile tecnico della specialità artificieri delle Direzioni armi ed armamenti navali quando esso nell'adempimento del proprio servizio è chiamato al maneggio del fulmicotone, fosforo, innescamento di granate di alto esplosivo, confezionamento e sconfezionamento di detonanti con incendivi vari, verifica oculare delle polveri è corrisposta nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti una indennità giornaliera nella misura appresso specificata:

Capotecnico principale (grado 8°)	L. 7,80
Primo capotecnico (grado 9°)	» 7 —
Capotecnico (grado 10°)	» 6,40
Capotecnico aggiunto (grado 11°)	» 5,70

Art. 4.

La indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta trimestralmente su proposta della Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, la quale è chiamata a valutare, in relazione ai rischi contratti, in quali giorni sia attribuibile la indennità stessa.

Art. 5.

Per la corresponsione della indennità prevista dagli articoli 3 e 4 la spesa annua complessiva non potrà superare la somma di L. 14.500 e per ciascun grado non dovrà superare la misura appresso indicata:

Capotecnico principale (grado 8°) .	L. 2840	annue
Primo capotecnico (grado 9°) . . .	» 2550	»
Capotecnico (grado 10°)	» 2330	»
Capotecnico aggiunto (grado 11°) .	» 2080	»

Art. 6.

I premi e le indennità di cui agli articoli precedenti sono da assoggettare alla riduzione del 12 % prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 774.
Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio;
Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 474, contenente le norme esecutive della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, sono estese ai cappellani militari per il servizio dell'assistenza spirituale da essi esplicato presso le Forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 54. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra è mobilitato civilmente l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 77. — D'ELIA.

(2560)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

L'Opera nazionale combattenti è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 76. — D'ELIA.

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Rovereto, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Trento, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Rovereto è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il prefetto della Provincia e il podestà del comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà di Casalecchio di Reno, inoltrata a mezzo del prefetto di Bologna, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della richiesta anzidetta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.

Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI

E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 luglio 1940-XVIII dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 luglio 1940-XVIII, potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 33.112 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto contingente sarà effettuata con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(2566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo

Con riferimento ai telegrammi circolari P. 529 dell'8 dicembre dello scorso anno e P. 563 del 17 gennaio corrente anno, è stato stabilito con provvedimento P. 840 del 5 luglio corrente che, con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra dal 1° luglio corrente, la maggiorazione di lire centocinquanta alla tonnellata sul prezzo dello zinco, che doveva essere versata all'Ufficio metalli nazionali, sarà incorporata nel prezzo di vendita attualmente consentito ai produttori.

Con la stessa decorrenza sarà ugualmente incorporata nel prezzo di vendita del piombo attualmente consentito ai produttori la quota di lire duecentocinquanta alla tonnellata che veniva versata all'Ufficio metalli nazionali per i fini previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 203.

I prezzi risultanti per le vendite al consumo restano immutati.

(2571)

Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 804 del 12 giugno scorso, è stato stabilito con provvedimento P. 839 del 4 luglio corrente che i produttori siderurgici, ove non sia altrimenti convenuto, potranno praticare per i materiali assegnati dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra dal 1° luglio corrente in poi i prezzi di vendita che risultino regolarmente autorizzati nel giorno della spedizione della merce o nel giorno della consegna di essa presso lo stabilimento o il magazzino del venditore.

(2572)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di giovedì 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 30ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7320 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2568)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1940-XVIII - N. 151

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6326	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7326
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	72,05
Id. 3,00 % Lordo	50,575
Id. 5 % (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,70
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,175

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita », in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, con sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è nominato l'avv. Guido De Bernardis commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore:

Dispone:

L'avv. Eustachio Felli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, avente sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Guido De Bernardis

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2540)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII con il quale si è nominato il comm. Ferdinando Agnello commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto comm. Agnello ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Ferdinando Agnello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2541)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanisetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2528)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2529)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 5 giugno 1940;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

Sandoli Gino, titoli 3,10, media prove pratiche 37,50, media prove scritte 42,50, prova orale 42, totale 123,55.

Terni, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto

(2476)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.